



-4458/16

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ALDO CECCHERINI - Presidente - Ud. 18/12/2015
- Dott. VITTORIO RAGONESI - Rel. Consigliere - PU
- Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere -
- Dott. MASSIMO FERRO - Consigliere -
- Dott. MAURO DI MARZIO - Consigliere -

Oggetto

buendob
juv.

R.G.N. 21195/2010

Cron. 4458

Rep. / C.I.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 21195-2010 proposto da:

FANTINI UGO MARIA (c.f. FNTGMR56P21M0780),
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DONATELLO 23,
presso l'avvocato PIERGIORGIO VILLA, rappresentato e
difeso dall'avvocato MASSIMO BERTOLA, giusta procura
in calce al ricorso;

- **ricorrente** -

2015

contro

2117

PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO DELLA SOCIETA'
INDUSTRIA CASEARIA CENTRO SUD S.P.A.;

- **intimata** -

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di CAMERINO,
depositato il 01/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/12/2015 dal Consigliere Dott. VITTORIO
RAGONESI;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato P. VILLA, con
delega orale, che si riporta;


udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 18.10.1996 la Industria Casearia Centro Sud S.p.a. chiedeva l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, alla quale veniva ammessa con decreto del Tribunale di Camerino del 29.10.1996 , con cui veniva dichiarata aperta la procedura e nominato commissario giudiziale l'odierno ricorrente.

Con sentenza del 31.10-12.11.1997 il Tribunale di Camerino omologava la proposta approvata dai creditori e successivamente, su istanza del 3.12.2004 depositata dell'odierno ricorrente quale commissario giudiziale liquidava al predetto il relativo compenso come da decreto del 22.1.2005.

Il ricorrente veniva quindi nominato liquidatore giudiziale, come da contenuto della citata sentenza di omologa, rinunciando peraltro al compenso ulteriore



per l'attività di commissario giudiziale, ex art. 5 2° comma D.M. n. 570/1992, concentrandosi nella sua persona le due, pur distinte e separate, funzioni.

Esaurite le operazioni di liquidazione dei beni, su istanza del liquidatore giudiziario del 27.10.2009 veniva approvato senza rilievo alcuno il conto della gestione in data 22.1.2010 con un attivo realizzato di € 2.119.039,07 corrispondente, al netto di oneri e spese ad una percentuale soddisfacente in favore dei creditori chirografari pari ad oltre il 54%.

Con istanza del 6.5.2010, il ricorrente chiedeva quindi la liquidazione del proprio compenso, per la specifica ed autonoma funzione svolta di liquidatore giudiziale, esponendo in modo articolato vicende e contenuti della predetta attività, nonché chiarendo anche i fondamenti giuridici della richiesta.

All'istanza seguiva il provvedimento che, liquidava

un "ulteriore compenso" di €. 2.000,00 quale supplemento di liquidazione rispetto a quella già effettuata in favore del Commissario Giudiziale .

Avverso il detto provvedimento ricorre per cassazione il Fantini sulla base di un unico articolato motivo.

La procedura non si è costituita in giudizio.

All'udienza del 18.2.15 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Società casearia Centro sud spa che è stata regolarmente effettuata.

L'intimata non si è costituita.

Motivi della decisione

Con l'unico articolato motivo di ricorso il ricorrente lamenta che posto che avendo egli svolto dopo l'attività di Commissario giudiziale per la quale il compenso era già stato a suo tempo liquidato, la successiva attività di liquidatore, per quest'ultima spettava ad esso un



ulteriore autonomo compenso che nel caso di specie non era stato adeguatamente liquidato, avendo il tribunale riconosciuto unicamente un supplemento di modestissima entità (euro 2000,00) in aggiunta al compenso già liquidato come commissario giudiziale .

Il motivo appare fondato.

E' incontroverso nel caso di specie che l'odierna ricorrente ebbe a ricoprire il doppio incarico - prima di commissario giudiziale del concordato e quindi di liquidatore della cessio honorum-,

A tale proposito questa Corte ha già avuto occasione di affermare che in tema di concordato preventivo con cessione di beni, nel caso in cui il medesimo soggetto ricopra il doppio incarico, prima di commissario giudiziale del concordato e poi di liquidatore, il relativo compenso non può prescindere dal distinto ruolo assunto e dal conseguente espletamento di ulteriore e

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'L' followed by a small flourish.

diversa attività, che merita, quindi, separata ed autonoma remunerazione. (Cass 27085/11).

La specifica caratterizzazione dell' incarico di liquidatore ne rivela l'ontologica distinzione rispetto all'ufficio del commissario giudiziale, che, laddove la liquidazione sia affidata a diverso soggetto, sul suo espletamento è tenuto a svolgere attività di sorveglianza e controllo. La coincidenza soggettiva, per l'effetto, non incide sulla sfera delle rispettive funzioni, che restano distinte e non assimilabili e per logico corollario meritevoli di istinto compenso.(Cass 15699/11).

Va peraltro osservato che questa Corte ha recentemente affermato che la nomina a liquidatore della persona già in carica come commissario giudiziale collide con il requisito, di cui al combinato disposto degli art. 182, secondo comma, e 28, secondo comma, legge fall. (nel testo, applicabile "ratione temporis" e risultante dalle



modifiche apportate dal d.lgs. 12 settembre 2009, n. 167), che il liquidatore sia immune da conflitto di interessi, anche potenziale, ipotesi, invece, configurabile laddove nella sua persona si cumulino la funzione gestoria con quella di sorveglianza dell'adempimento del concordato, di cui all'art. 185, primo comma, della legge fall. (Cass 1237/13).

Tuttavia deve ritenersi che qualora la nomina a liquidatore del commissario giudiziale non sia stata oggetto di contestazione e l'attività sia stata conseguentemente svolta non possa negarsi al liquidatore il compenso per l'attività svolta (vedi in tal senso Cass 2956/14 che ha fatto anche riferimento alla attività svolta dal liquidatore prima della emanazione della citata sentenza n.1237/13 come avvenuto nel caso di specie).

L'attività di liquidatore svolta dal ricorrente merita,




quindi, separata ed autonoma remunerazione rispetto a quella già effettuata per l'attività di commissario giudiziale.

Tale principio, unitamente a quello della mancata motivazione del provvedimento di liquidazione nel caso concreto, è stato violato nella specie onde s'impone l'annullamento del provvedimento impugnato e il rinvio della causa ,anche per la liquidazione delle spese di questa fase, ad altra sezione dello stesso Tribunale perché, in ossequio al principio enunciato ed a quello della necessaria motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, venga riesaminata l'istanza del professionista tesa alla liquidazione ulteriore del compenso richiesto per l'attività di liquidazione .

PQM


accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia anche per le spese al Tribunale di Macerata in




diversa composizione.

Roma.18.12.15

Il Cons.est.



Il Presidente



Depositato in Cancelleria
- 7 MAR 2016
Il Funzionario Giudiziario
Arnaldo CASANO

